

Cessione del quinto e polizze, decide il Collegio Abf

Gli intermediari devono assistere e informare i clienti sulle coperture

Federica Pezzatti

«Nella trattativa e nella conclusione del contratto di cessione del quinto dello stipendio grava sull'intermediario l'obbligo di assistere il cliente nella stipulazione della polizza assicurativa contro i rischi dell'impiego, fornendo ogni informazione sul pagamento del premio, sugli eventi assicurati e sulla liberazione del cliente dal debito». Lo ha stabilito il collegio di coordinamento Abf che ha aggiunto: «anche nel caso di polizza assicurativa stipulata dall'intermediario per garantirsi da rischi di credito o da perdite patrimoniali con premio a proprio carico, il cliente ha diritto di conoscere i presupposti e ogni altra specifica informazione relativi all'attivazione della polizza a fronte di un evento avverso che attenga alla sua attività lavorativa».

La decisione riguarda contratti di cessione del quinto dello stipendio e di delegazione di pagamento, per i quali la ricorrente, cessato il rapporto di lavoro, chiedeva all'intermediario l'attivazione della polizza assicurativa "vita e impiego" agli stessi abbinata. A seguito del diniego dell'intermediario, che riteneva non sussistenti i presupposti per l'operatività della polizza, la ricorrente adiva il Collegio territoriale per vedere accertata la responsabilità dell'intermediario per la mancata attivazione della polizza e, conseguentemente, chiedeva di dichiararsi l'estinzione del debito residuo dei finanziamenti e la restituzione di quanto pagato dopo la perdita dell'impiego.

L'intermediario replicava che la polizza era stata contratta a proprio beneficio e con costi esclusivamente a proprio carico. Inoltre che, in caso di attivazione, la compagnia assicurativa si sarebbe surrogata nei diritti dell'intermediario.

Il Collegio remittente qualificava la domanda della ricorrente in termini di accertamento della legittimità della condotta dell'intermediario e si interrogava sulla natura della polizza assicurativa sottoscritta direttamente dall'intermediario.

In particolare, si domandava se la stessa - anche alla luce della previsione di surroga dell'assicurazione - possa ritenersi soddisfacente del dettato di cui all'art. 54 del d.p.r. 5 gennaio 1950, n. 180, che, come noto, impone la sottoscrizione di una polizza a tutela del rischio morte e perdita di impiego per i contratti Cqs.

Stante la delicatezza e l'importanza della questione, il Collegio territoriale aveva rimesso al Collegio di Coordinamento la questione della valutazione dei profili di legittimità della condotta tenuta dall'intermediario resistente.

Il Collegio, a seguito di un analitico ragionamento che induce a scartare anche l'ipotesi di nullità virtuale del contratto (assumendo la violazione di una norma imperativa, quale l'art. 54 d.p.d. 180/1950) conclude invece per considerare la lacuna informativa in capo all'intermediario verso la cliente, quale vizio rilevante in punto di violazione delle regole di comportamento piuttosto che di invalidità dell'atto.